zione formulata dalla Commissione che ho già letta.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 91. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati o qualunque altro favore od utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

« L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto denaro od altra utilità, o favore qualunque, è punito colla pena medesima.

« Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali, ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà. Gli albergatori ed i somministratori di commestibili non hanno azione giudiziale pel pagamento del prezzo. »

Ha facoltà di parlare sull'articolo 91 l'onorevole Riolo.

RIOLO. Leggendo le disposizioni penali del presente disegno di legge, e specialmente l'articolo 91 di queste, che chiamerei il barometro della civiltà del paese, cui vogliono applicarsi, un sentimento indefinito di pena mi ha invaso, giacchè ho detto a me stesso: tanto basso dunque è il livello morale delle nostre popolazioni da rendere necessarie pene severissime in rapporto alle azioni più semplici della vita e nelle quali il legislatore ha dovuto presumere la corruzione? Tanto pronunziata è la spinta criminosa fra noi da autorizzare col più ingiurioso sospetto sì gravi misure di prevenzione? Tanta abbondanza evvi fra noi di corruttori e di corruttibili? (*Conversazioni al banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

RIOLO. E certo che, se alle sole disposizioni penali mi fossi fermato, o solo all'autorità dei nomi degli illustri componenti la Commissione, avessi posto mente, forse, per un sentimento di profondo rispetto e di verace stima, che nutro pei componenti la Commissione stessa, avrei in cuor mio respinto tutta la legge, giacchè un paese, dove, a parere di uomini competentissimi, che alla non comune dottrina uniscono le più elette qualità di mente e di cuore, sono necessarie pene, come queste che discutiamo, non è degno di civili libertà.

Ma riconfortato mi sono rileggendo le prime pagine della non mai abbastanza lodata relazione che ha preceduto questo disegno di legge, e riandando i discorsi pronunziati in quest'Aula sulla riforma, di cui ci occupiamo, dai diversi valenti oratori, che, pur differendo sulla maggiore o minore estensione da dare al diritto del voto, hanno concordemente affermato che è alto il livello morale delle nostre popolazioni, cui molti uomini autorevolissimi che siedono sui diversi banchi di questa Camera avrebbero voluto accordare il suffragio universale, affermando con sì largo criterio di capacità intemerata la coscienza nazionale. Allora ho pensato che forse un sentimento troppo spinto sulle garanzie, di cui vorrebbe circondarsi il più importante dei diritti politici, abbia ispirato l'articolo 91. Ed ho domandato a me stesso se per avventura non fosse eccessiva la difesa, di cui, per l'esatto adempimento dei precetti legislativi, tale articolo abbonda, e se quel giusto limite, che deve esser confine al legislatore, nel menomare l'umana libertà, non venisse ad esser sorpassato ingenerando un dubbio sulla giustizia della legge che per troppo rigore finirebbe coll'essere inefficace. Permettetemi brevi osservazioni. Leggendo la prima parte dell'articolo 91, non parvi che siavi in essa qualche cosa d'indefinito, di indeterminato atto a dar luogo alle più svariate interpretazioni, che, quasi sempre, sono fonti di arbitrii? Le parole *utilità* o *favore* sono così comprensive che autorizzerebbero ad attaccare tutte le future elezioni ed a coinvolgere in possibili processi tutti gli elettori dell'avvenire. Tali parole possono avere per estremi confini la più pura amicizia e il più turpe contratto. Non vi pare che nelle parole *chiunque offre, promette o dà favore od utilità ad una, o più persone* sia incluso il provvedimento di giustizia indarno invocato, e di cui il candidato può promettere di farsi propugnatore? Non parvi che in esse sia incluso un atto non corretto, perpetrato a danno di uno o più cittadini, e che uno può promettere di fare riparare? In ciò avremo, certo il favore promesso, l'utilità sperata, ma non è meno certo che non vi ha quell'odiosa figura della corruzione, che noi vogliamo colpire di sanzione penale. È così comprensiva quella forma, che davvero io penso che, mentre i veri corruttori si garantirebbero colle misure di precauzione loro consigliate dalla coscienza di delinquere, i non corruttori forse dovrebbero temere ad ogni momento un procedimento penale.

Io vi confesso che avrei preferito che la Commissione avesse specificato i singoli casi che intendeva colpire, e non avesse usato quella frase troppo estensiva che può dar luogo ad interpretazioni, che vengono a creare un equivoco a danno della libertà individuale. Giacchè, a mio modo di vedere, quanto